



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### **PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ANNO 2010 IN MATERIA DI AZIONI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA OCCUPAZIONALE CONSEGUENTE ALLA CRISI ECONOMICA, AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 36, DELLA LEGGE 22.12.2008, N. 203 E LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

Il 29 gennaio 2010, ad ore 9.00, presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento si è tenuta una riunione per definire il quadro degli interventi per l'anno 2010 in materia di azioni provinciali per affrontare l'emergenza occupazionale, ammortizzatori sociali in deroga e lavori socialmente utili provinciali.

All'incontro, presieduto dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, alla presenza del direttore della Direzione Regionale dell'INPS Gaetano Guerriero e del Presidente dell'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro Andrea Pozzatti, sono intervenuti:

- CONFINDUSTRIA TRENTO
- ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E DELLE PICCOLE IMPRESE
- UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONALI E PICCOLE IMPRESE
- CONFESERCENTI DEL TRENTO
- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
- FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
- CGIL
- CISL
- UIL

#### **PREMESSO CHE**

La crisi economica ha prodotto i propri effetti negativi anche sulla struttura occupazionale del Trentino.

Sebbene gli indicatori economici evidenzino segnali di miglioramento, la situazione occupazionale rimane ancora difficile.

I tassi di occupazione e di disoccupazione segnalano valori in peggioramento e l'occupazione complessiva ha registrato, nel terzo trimestre 2009, un netto calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il numero di disoccupati iscritti ai centri per l'impiego è aumentato a luglio 2009 di circa il 35% rispetto al valore registrato nello stesso mese del 2008. Gli avviamenti al lavoro evidenziano un andamento ancora negativo, soprattutto nel settore secondario. Il numero di ore di cassa integrazione autorizzate nel terzo trimestre dell'anno è notevolmente cresciuto ed anche le iscrizioni nelle liste di mobilità sono in continuo aumento. Nel 2009 circa 750 dipendenti da aziende escluse dalla cassa integrazione ordinaria, soprattutto artigiane, sono stati sospesi dal lavoro e sostenuti economicamente con le risorse dell'indennità di disoccupazione e/o della cassa integrazione guadagni in deroga.



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Gli effetti negativi della congiuntura sono stati attenuati dalle misure anticrisi realizzate dalla Provincia con l'unanime consenso e la collaborazione delle parti sociali.

La manovra consta, ad oggi, dei seguenti interventi, che si sono aggiunti a quelli statali:

1. interventi contenuti nella deliberazione n. 139 del 30 gennaio 2009 e s.m., recante azioni per fronteggiare l'emergenza occupazionale. In particolare: interventi a tutela dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per crisi di mercato, interventi a tutela dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro per ragioni riconducibili a crisi di mercato, opportunità occupazionali aggiuntive nei lavori socialmente utili (azione 10 del documento degli interventi di politica del lavoro).
2. la cassa integrazione in deroga, regolata dall'accordo fra Provincia e Ministero del lavoro del 22 aprile 2009, dal successivo accordo fra Provincia di Trento e parti sociali del 25 giugno 2009 ed infine dall'accordo della Provincia di Trento con l'Inps di medesima data.
3. Interventi straordinari di integrazione al reddito a favore dei lavoratori sospesi per crisi di mercato, contenuti nella deliberazione n. 1927 del 30 luglio 2009 e s.m..

Tali interventi, soggetti tutti alla scadenza del 31 dicembre 2009, si sono rivelati utili per contrastare gli effetti negativi della crisi economica, soprattutto nei confronti delle categorie più deboli del mercato del lavoro, compresi i lavoratori discontinui e svantaggiati. E' opportuno quindi che i medesimi interventi vengano riproposti anche per l'anno 2010, con le opportune correzioni suggerite dalla previsione sull'andamento della crisi, dall'esperienza maturata e dalla normativa sopravvenuta.

In particolare, si ritiene opportuno affiancare allo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga anche la mobilità in deroga, da riservare ai lavoratori licenziati o cessati dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo o dimessisi per particolari motivi, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi e privi dei requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione statale.

Ulteriori sforzi dovranno essere destinati alle misure di politica attiva del lavoro per i beneficiari di sostegni al reddito, tenuto conto delle azioni formative dedicate già attivate nel corso dell'anno 2009 a favore dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro. Tali misure dovranno essere rilanciate anche per l'anno 2010 e potenziate, nell'ottica del rafforzamento del legame tra la politica passiva e la politica attiva del lavoro e della diffusione del principio di condizionalità delle prestazioni pubbliche.

Nel contesto dell'attuale crisi occupazionale mantiene rilevanza il ruolo dei lavori socialmente utili, per garantire uno sbocco occupazionale ai lavoratori anziani espulsi dal mercato del lavoro e per i lavoratori svantaggiati. La sostenibilità finanziaria dell'istituto impone, peraltro, l'affinamento delle regole di accesso al c.d. Progettone, anche per non comprimere le aspettative di ingresso dei lavoratori che nei prossimi anni saranno coinvolti da procedure di mobilità.

Le parti prendono atto, infine, che con l'approvazione della Legge Finanziaria statale per l'anno 2010 sono state poste le premesse per la codificazione di norme provinciali volte a costruire un organico sistema provinciale di ammortizzatori sociali, coordinato con la normativa regionale e statale.

Tutto ciò premesso,



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### LE PARTI

nella previsione che la crisi economica in atto continuerà a produrre i propri effetti negativi sul tessuto occupazionale anche nel corso dell'anno 2010

### CONCORDANO QUANTO SEGUE

#### **Interventi previsti a titolo di ammortizzatori sociali in deroga**

Le risorse statali e provinciali stanziare con riguardo all'anno 2010 saranno utilizzate per finanziare:

- a) la cassa integrazione guadagni in deroga agli stessi destinatari, alle medesime condizioni e modalità già previste nell'accordo sottoscritto in data 25 giugno 2009, qualora non intervengano modifiche nella legislazione statale. I trattamenti concessi nell'anno 2009 possono essere prorogati per un ulteriore periodo massimo di 1.040 ore.
- b) la mobilità in deroga, alle condizioni di cui al presente accordo.

La ripartizione delle risorse segue un andamento della spesa che ha visto nell'anno 2009 un maggior utilizzo di risorse da parte delle imprese artigiane, per le quali è stato attivato l'intervento dell'ente bilaterale al fine di garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori del settore per ulteriori 90 giorni di sospensione. Tale intervento ha consentito di risparmiare risorse sulla cig in deroga, a beneficio anche degli altri settori.

Per tali motivazioni le parti si accordano sulla seguente ripartizione delle risorse disponibili da assegnare per la cig in deroga per l'anno 2010. Il 50 per cento delle risorse da assegnare alla cig in deroga sarà ripartito in coerenza con i fabbisogni emersi nei diversi settori economici nell'anno 2009.

La quota residua verrà utilizzata per le assegnazioni successive in relazione ai fabbisogni emergenti nei diversi settori.

Le parti procederanno ad una verifica della suddetta ripartizione entro la fine di ogni trimestre dell'anno 2010.

Le domande di cig in deroga relative a periodi di sospensione iniziati nelle more dell'efficacia del presente accordo, potranno essere presentate entro 20 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo medesimo.

#### **Disciplina dell'indennità di mobilità in deroga**

L'indennità di mobilità in deroga, prevista dal comma 10 bis dell'articolo 19 del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, è disciplinata come segue:

##### *Lavoratori beneficiari:*

- a) lavoratori, compresi gli apprendisti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, o dimessisi per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione
- b) lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, per motivi riconducibili a situazioni di mercato



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- c) lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non confermi il rapporto per motivi riconducibili a situazioni di mercato.

La disciplina della mobilità in deroga si applica ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a far data dal 01.01.2010.

### *Requisiti richiesti*

Il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto ai lavoratori in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato, che non abbiano diritto al trattamento di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e all'indennità di disoccupazione ordinaria.

### *Durata dell'intervento*

La durata massima dell'indennità di mobilità in deroga è di **8 mesi**.

### *Disciplina applicativa*

La procedura di accesso alla mobilità in deroga e la modulistica saranno regolati da apposito accordo fra Provincia di Trento e Inps.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applica quanto previsto in materia di indennità di mobilità statale, istituita dalla legge n. 223/1991.

La commissione provinciale per l'impiego è organo deputato alla definizione delle modalità applicative e interpretative della regolamentazione del presente accordo.

### **Norma transitoria**

Ove consentito dalla normativa nazionale e provinciale, i trattamenti in deroga, in presenza di fondi disponibili, saranno erogati anche nel corso dell'anno 2011, a favore di quei lavoratori che abbiano maturato il diritto a tali trattamenti in base alla presente intesa e per i quali al 31.12.2010 non sia concluso il periodo di percezione.

### **Azioni straordinarie per l'occupazione**

Sono prorogate, anche per l'anno 2010, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 139 del 30 gennaio 2009 e s.m., recante azioni per affrontare l'emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica. Tali disposizioni dovranno essere opportunamente affinate, recependo nel testo gli orientamenti presi dal Comitato per la mobilità, la legislazione regionale sopravvenuta e semplificando ulteriormente la procedura per rendere più agevole la fruizione del sostegno al reddito. In particolare, dovrà essere semplificato il meccanismo di erogazione del sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori beneficiari di disoccupazione con requisiti ridotti, eliminando il meccanismo del successivo parziale recupero al momento dell'erogazione dell'indennità statale.

A tal riguardo, si concorda sul fatto che la Provincia ometta di procedere al recupero delle somme anticipate nel 2009, accollandosi il costo del mancato recupero, in ragione della esiguità dell'importo corrisposto come anticipazione, della gravosità delle spese per il recupero per la Provincia e della presumibile difficoltà di procedere alla riscossione effettiva di quanto percepito.

Inoltre, come previsto dall'articolo 1 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5 e successivo regolamento esecutivo, devono essere inclusi nei beneficiari anche i lavoratori del settore



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

pubblico, per il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato qualora l'ente debba procedere a piani di riorganizzazione o di riduzione del personale in servizio in conseguenza di significative contrazioni delle risorse ordinarie che alimentano il bilancio. Per ragioni di equità, si ritiene inoltre opportuno estendere il sostegno al reddito integrativo anche a favore dei lavoratori che godono dell'indennità di mobilità, fino ad ora esclusi.

### **Integrazione del sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro**

Sono prorogati, anche per l'anno 2010, gli interventi di integrazione al reddito a favore dei lavoratori sospesi per crisi di mercato previsti nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 1927 del 30 luglio 2009.

Si ritiene importante mantenere condizionata l'erogazione del sostegno al reddito alla partecipazione a interventi destinati all'occupabilità (ad es. azioni di orientamento, percorsi formativi aziendali, scolastici, presso enti formativi, enti bilaterali). A tal proposito si ritiene che la formazione valida per ottenere il sostegno al reddito possa essere anche quella aziendale, purché la stessa non sia stata erogata a fronte di specifici obblighi di legge.

Sarà data idonea informazione a datori di lavoro e lavoratori, anche con il supporto dei soggetti di rispettiva rappresentanza e per quanto di competenza, circa le misure provinciali di sostegno al reddito per il personale. I datori di lavoro collaboreranno, attraverso le procedure verificate tra Provincia ed organizzazioni di categoria, secondo i sistemi operativi aziendali disponibili, a fornire agli uffici preposti elementi informativi utili all'efficace attuazione delle misure stesse in favore del personale interessato.

### **Interventi per l'occupabilità a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e dei soggetti disoccupati**

Le parti ribadiscono l'importanza degli interventi di politica attiva a favore dei disoccupati e dei lavoratori sospesi dal lavoro, anche in un'ottica di condizionalità delle prestazioni di sostegno al reddito rispetto alla partecipazione agli interventi. Per l'organizzazione unitaria degli stessi, tenuto conto delle diverse categorie di soggetti da coinvolgere, e per la loro validazione ai fini dell'accesso alle prestazioni di sostegno al reddito, le parti si riservano un'ulteriore intesa separata.

Le parti confermano l'importanza degli interventi formativi ai fini della qualificazione e dell'arricchimento professionale del personale, da realizzare anche attraverso modalità strettamente connesse alla prestazione lavorativa, nell'ambito delle prassi aziendali esistenti ed in coerenza con gli obiettivi di rilancio e competitività delle imprese. Si concorda quindi sull'importanza di mantenere anche per l'anno 2010 gli incentivi contenuti nel vigente documento degli interventi di politica del lavoro e gli interventi contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 454 del 6 marzo 2009 e s.m..

Le parti medesime ritengono che gli interventi possano essere estesi a tutti i lavoratori disoccupati, anche se non percettori di sostegno al reddito, su base volontaria.

### **Aggiornamento del documento degli interventi di politica del lavoro**

Le parti concordano sulla necessità di apportare alcune modifiche al vigente documento degli interventi di politica del lavoro. In particolare, esse ritengono opportuno che:

- gli incentivi alle assunzioni di soggetti deboli nel mercato del lavoro, disabili o



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

svantaggiati e le azioni volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità vengano estesi anche ai lavoratori stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno rinnovabile per lavoro subordinato, colpiti dalla crisi economica

- vengano estesi gli incentivi di cui all'azione 6 anche ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga
- vengano potenziati gli incentivi a favore di progetti aziendali o territoriali realizzati in attuazione di accordi sindacali, volti al mantenimento dei livelli occupazionali ( es. contratti di solidarietà). Venga data priorità di finanziamento ai progetti aziendali che prevedano la formazione continua dei dipendenti nei periodi di sospensione dal lavoro.
- l'accesso agli interventi gestiti unitamente all'INPS sia regolato da apposito accordo fra Provincia di Trento e Inps.

### **Lavori socialmente utili di cui alla L.P. n. 32/1990**

Per garantire la "tenuta" del sistema e l'occupazione a tutti i lavoratori che saranno espulsi nei prossimi anni è importante ridefinire le regole di accesso al sistema, anche rendendo più stringente il requisito di accesso dell'anzianità contributiva e/o dell'età del lavoratore/ice e collegandolo alla necessaria fuoriuscita dal sistema del lavoratore a 65 anni di età. Ciò anche per garantire un maggiore "turn over" dei lavoratori coinvolti. Per i lavoratori che hanno più di 65 anni di età e sono ancora occupati nei lavori socialmente utili verranno promossi opportuni meccanismi di uscita.

Le parti condividono il principio per il quale i lavori socialmente utili sono uno strumento residuale, per dare risposte alle persone che non sono riuscite a ricollocarsi nel mercato ordinario del lavoro nel periodo coperto dagli ammortizzatori sociali. Dovranno inoltre essere rafforzati, durante il periodo di permanenza in lista di mobilità, gli interventi di riqualificazione/ricollocazione delle persone espulse: durante il periodo di permanenza in lista di mobilità il lavoratore deve sottoscrivere e rispettare il patto di collaborazione con il centro per l'impiego. Il lavoratore non può rifiutare, durante la permanenza in mobilità, proposte di reinserimento lavorativo, anche di durata temporanea, offerte di riqualificazione o altre proposte, secondo quanto precisato nel patto di collaborazione. Il lavoratore che rifiuti di sottoscrivere il patto o che rifiuti le proposte ivi contenute perde la possibilità di inserimento nei lavori socialmente utili.

La prima fase di inserimento lavorativo potrà avvenire tramite contratto a tempo determinato, che potrà essere trasformato, alla scadenza, a tempo indeterminato. La Provincia può predisporre programmi per il reinserimento lavorativo dei lavoratori assunti nei lavori socialmente utili.

Ulteriori tematiche della materia dei lavori socialmente utili legate alla sostenibilità del sistema saranno oggetto di discussione al tavolo di cui al punto successivo.

### **Tavolo di confronto**

Ai sensi del Protocollo di intesa tra Provincia Autonoma di Trento, Parti Sociali e Ordini professionali del 10.12.2009 ed alla luce della delega statale delle funzioni in materia di gestione degli ammortizzatori sociali, verrà attivato nel corso dell'anno 2010 un tavolo di confronto in materia di riforma strutturale ed organica degli ammortizzatori sociali



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

provinciali, da coordinare con la normativa regionale e statale e con il Programma di sviluppo provinciale.

Trento,

Letto, confermato e sottoscritto

### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente  
Lorenzo Dellai

### CONFINDUSTRIA TRENTO

Il Presidente  
- Ilaria Vescovi -

### UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONALI E PICCOLE IMPRESE

Il Presidente  
- Gianni Bort -

### CONFESERCENTI DEL TRENTO

Il Presidente  
- Loris Lombardini -

### ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

Il Presidente  
- Roberto De Laurentis -

### ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE

Il Presidente  
- Natale Rigotti -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Il Presidente  
- Diego Schelfi -

CGIL  
Il Segretario Generale  
- Paolo Burli -

CISL  
Il Segretario Generale  
- Lorenzo Pomini -

UIL  
Il Segretario Generale  
- Ermanno Monari -



## **Allegato parte integrante**

Allegato 1 - Piano straordinario per l'occupazione

### **AZIONI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA OCCUPAZIONALE CONSEGUENTE ALLA CRISI ECONOMICA NELL'ANNO 2010.**

#### **PREMESSE**

Il perdurare dell'attuale crisi economica e finanziaria evidenzia il prolungamento del disagio occupazionale e la crescita, anche sul territorio trentino, della disoccupazione.

La Provincia di Trento intende dunque proseguire nelle azioni di contrasto avviate nell'anno 2009 tramite la definizione per l'anno 2010 di un Programma di azioni straordinarie a termine, legato all'emergenza occupazionale.

Nel Programma sono previsti strumenti volti a perseguire le seguenti tre direttrici strategiche:

- a) assicurare il sostegno al reddito a favore dei soggetti disoccupati o sospesi dal lavoro esclusi da qualsiasi indennità statale di disoccupazione ovvero mediante l'integrazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di quella con requisiti ridotti o di mobilità o cassa integrazione;
- b) potenziare le strutture dei servizi pubblici per l'impiego del sistema di politica del lavoro provinciale, adeguandole alla crescente domanda di servizi;
- c) offrire nuove e straordinarie opportunità di formazione professionale, flessibile e personalizzabile, a favore dei soggetti sopra indicati.

Gli interventi elaborati dalla Provincia Autonoma risultano ispirati, di massima, al principio di residualità, in base al quale essi introducono tutele per i soggetti non considerati dallo Stato o negli spazi non presidiati dalla normativa statale. Gli stessi interventi scontano, in tale ottica, le misure introdotte dal Governo con il decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 e si rivolgono tanto ai soggetti disoccupati quanto ai soggetti sospesi dall'attività lavorativa per ragioni riconducibili alla crisi economica. Nei casi in cui, per talune categorie, l'intervento della Provincia si sovrapponga a quello dello Stato, lo stesso avrà valenza integrativa delle misure di rango statale.

Tra i connotati prioritari del Programma va compreso quello della tempestività e celerità degli interventi, onde poter immediatamente contrastare gli effetti della crisi.

#### **DESCRIZIONE**

Gli interventi descritti nel presente documento, perseguono gli obiettivi di seguito elencati:

1. assicurare un sostegno al reddito, volto ad integrare i sussidi offerti dallo Stato, a favore dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per motivi riconducibili a crisi di mercato; tali sussidi saranno collegati, compatibilmente con le specifiche situazioni, ad interventi di politiche attive volte al mantenimento e all'incremento delle competenze professionali. Ciò al fine di consentire un più agevole riassorbimento occupazionale e l'aumento della loro occupabilità e adattabilità alle trasformazioni di mercato e della produzione;

2. favorire l'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, mediante l'erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione;
3. erogare ai lavoratori impegnati in attività formativa durante il periodo di sospensione (legge n. 2/2009 e cassa integrazione) e di disoccupazione, un'indennità di frequenza oraria, ad esclusione del caso in cui il soggetto sia beneficiario dell'intervento di integrazione dell'indennità di mobilità, anche regionale ed in deroga, o di disoccupazione ordinaria e speciale previsto dal presente documento;
4. assicurare maggiori opportunità occupazionali alle persone disoccupate portatrici di svantaggio sociale nell'ambito dell'Azione 10 (lavori socialmente utili) degli interventi di politica del lavoro previsti per il triennio 2008-2010.

## **1. INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI CHE CESSANO IL RAPPORTO DI LAVORO PER CRISI DI MERCATO**

### **Descrizione**

I soggetti che cessano l'attività lavorativa tra il 01.01.2010 ed il 31.12.2010, è riconosciuta un'indennità di sostegno al reddito, al duplice scopo di alleviare gli effetti della congiuntura negativa e di sostenere i consumi.

Ai soggetti disoccupati è riconosciuta la possibilità di frequentare percorsi formativi, anche integrati e personalizzati, di orientamento e accompagnamento per la riqualificazione professionale o, comunque, per il miglioramento delle competenze generali e professionali, al fine di accrescere la loro occupabilità ed adattabilità. Per tali soggetti verranno definite successivamente le priorità, modalità e condizioni di intervento.

Nel dettaglio, i soggetti beneficiari, i requisiti richiesti, la durata e la misura degli interventi sono quelli indicati di seguito.

### **Destinatari degli interventi di sostegno al reddito**

Sono destinatari di questi interventi le seguenti categorie di lavoratori:

- 1) lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro.  
Nell'ambito del lavoro pubblico, sono interessati dagli interventi i lavoratori il cui contratto a tempo determinato non sia stato rinnovato, a far data dal 01.09.2008, in conseguenza di significative contrazioni delle risorse ordinarie che alimentano il bilancio e l'ente datore di lavoro abbia proceduto a realizzare piani di riorganizzazione e di riduzione del personale in servizio. I soggetti interessati potranno presentare la domanda entro il 31.03.2010, pena la decadenza dal diritto.
- 2) lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo, iscritti in lista di mobilità statale o provinciale.
- 3) lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporta;
- 4) apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o non confermati al termine del periodo di apprendistato;
- 5) collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro;
- 6) associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro;
- 7) lavoratori dimessisi per giusta causa per mancata o ritardata erogazione della retribuzione.

Sono esclusi dagli interventi:

- a) i lavoratori domestici;
- b) i lavoratori impiegati in attività stagionali dei settori turistico e agricolo;
- c) i lavoratori assunti in occasione di un'intensificazione ricorrente dell'attività produttiva;
- d) i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;

- e) i lavoratori occupati nelle attività previste dall’Azione 10 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010 e nelle attività della legge provinciale n. 32 del 1990;
- f) i lavoratori assunti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### **Requisiti richiesti per l’accesso agli interventi**

Il beneficiario di ciascuno degli interventi di sostegno al reddito previsti da questa azione deve, a pena di esclusione dal sostegno al reddito:

- a) essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione a progetto, di apprendistato o di associazione in partecipazione per motivi riconducibili a situazioni di mercato, verificabile da dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale aziendale ovvero, in mancanza, dal ricorso a periodi di sospensione del rapporto di lavoro, da altri licenziamenti per riduzione di personale o dalla cessazione dell’attività di impresa. Il presente requisito non è richiesto nei confronti dei lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto.
- b) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 7 giorni di calendario;
- c) essere disponibile a sottoscrivere una convenzione di ricollocazione, nonché a svolgere attività formative, di inserimento lavorativo ed ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali;
- d) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro secondo i criteri previsti per la gestione della lista di mobilità;
- e) essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell’attività lavorativa.

Con riguardo a ciascuna categoria di beneficiari dell’indennità, sono richiesti i seguenti **ulteriori requisiti**.

- a) *Lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto*  
L’intervento è riservato a coloro che possiedano un’anzianità lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro di almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.  
Per i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione il computo dei centoottanta giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.  
I lavoratori somministrati possono raggiungere i 180 giorni di anzianità lavorativa anche sommando al rapporto in somministrazione un successivo rapporto di lavoro dipendente presso l’utilizzatore, instaurato senza soluzione di continuità.  
I lavoratori con contratto di lavoro intermittente possono accedere agli interventi di sostegno al reddito purché possano far valere centoottanta giorni di lavoro effettivo.
- b) *Lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo*

L'intervento è riservato a coloro che siano iscritti in lista di mobilità statale o provinciale e beneficiari della relativa indennità statale o regionale. I lavoratori iscritti in lista non beneficiari di indennità di mobilità statale o regionale devono essere in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a). Possono altresì beneficiare dell'intervento i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a), pur non essendo in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella lista di mobilità provinciale.

c) *Lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto*

L'intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a) e la cui inidoneità sopravvenuta alla prestazione sia stata certificata ai sensi di legge.

d) *Apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo.*

L'intervento è riservato agli apprendisti licenziati dopo un periodo di almeno centoottanta giorni o non confermati al termine del periodo di apprendistato.-

Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l'intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all'INPS. La Provincia integra il contributo statale qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione.

e) *Collaboratori a progetto e associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro*

I collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera per aver diritto all'intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver svolto in via esclusiva attività di collaborazione a progetto per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell'attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell'attività suddetta .
- aver operato in regime di monocommittenza .
- aver percepito un reddito dall'ultimo contratto a progetto pari ad almeno euro lordi 600 mensili e non superiori ad euro lordi 3.000 mensili.

Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l'intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all'INPS. La Provincia integra il contributo statale, nel limite della somma massima prevista dalla Provincia, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione.

## A) SOSTEGNO AL REDDITO

### Misura degli interventi

1. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli interventi, aventi titolo **all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dell'edilizia** erogata dallo Stato, o di mobilità statale anche in deroga e regionale, è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di **euro 6,60** per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell'indennità di disoccupazione o di mobilità spettante. Non beneficiano di questa indennità integrativa gli apprendisti beneficiari di mobilità in deroga.
2. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, in possesso dei requisiti per il **diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti o agricola** erogata dallo Stato, è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di importo pari ad euro 13,30 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.
3. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli interventi **privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di disoccupazione o di mobilità** è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di importo pari ad euro 20 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.

Per i lavoratori dipendenti impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi indicati ai punti 1., 2., 3., sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell'orario di lavoro svolto.

### Condizioni dell'intervento

Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare degli interventi statali. Qualora il lavoratore abbia titolo all'intervento statale, l'intervento provinciale sarà integrativo di quello statale.

Per ottenere il sostegno al reddito il lavoratore deve sottoscrivere il patto di servizio e partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro ivi definiti.

### Durata del sostegno al reddito

1. L'indennità è erogata, a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, per un massimo di 180 giorni. L'erogazione dell'indennità viene sospesa nel caso in cui il lavoratore trovi altra occupazione che dia titolo alla sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, e riprende a conclusione di questa occupazione, su richiesta del lavoratore da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività lavorativa. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza. Il sostegno al reddito non è compatibile con l'istituto della "conservazione dello stato di disoccupazione".
2. Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il sostegno al reddito è erogato per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni e secondo le modalità previste per l'erogazione dell'indennità di mobilità.

## **Procedura per la presentazione dell'istanza di sostegno al reddito**

La procedura per accedere agli interventi di sostegno al reddito a favore dei soggetti aventi titolo all'indennità di mobilità nazionale viene attivata a seguito di accordo con l'Inps secondo criteri di semplificazione.

La procedura di presentazione delle domande e di pagamento viene definita in apposito regolamento di esecuzione allo scopo adottato dal Consiglio di amministrazione dell'agenzia del lavoro.

## **B) AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER DISOCCUPATI**

Tutti i soggetti disoccupati possono beneficiare degli interventi di politica attiva programmati, finanziati od organizzati dalla Provincia.

A fronte della partecipazione all'attività formativa, viene corrisposta al lavoratore partecipante un'ulteriore indennità pari a **euro 2,00** per ora di effettiva frequenza, qualora non beneficiario del sostegno al reddito ad integrazione dell'indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria e speciale previsto dal presente documento (punto A1 misura degli interventi).

Le offerte formative di cui sopra, qualora rivolte a soggetti disoccupati che non usufruiscono di alcuna misura di sostegno al reddito, danno titolo all'acquisizione di un'indennità pari ad **euro 5,00** per ora di effettiva frequenza.

## **2. INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI SOSPESI DAL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGIONI RICONDUCEBILI A CRISI DI MERCATO**

### **A) INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO**

#### **Destinatari**

Sono destinatari dell'intervento di integrazione al reddito i lavoratori sospesi nel corso dell'anno 2010 per cassa integrazione guadagni o ai sensi dell'art. 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Sono inclusi i lavoratori sospesi per contratto di solidarietà. Resta inteso che sono esclusi i lavoratori dipendenti sospesi per evento meteorologico.

#### **Requisiti**

Per la maturazione del diritto all'integrazione del reddito è richiesta la partecipazione ad almeno **un'azione di politica attiva del lavoro**, secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti con apposita delibera della Commissione provinciale per l'impiego.

Il lavoratore sospeso deve maturare un numero minimo di ore di sospensione (**c.d. periodo di carenza**). Tale soglia minima è stabilita in **120 ore** per ogni semestre dell'anno 2010. I periodi di sospensione inferiori alla soglia suindicata non vengono indennizzati. Il computo delle ore di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale.

#### **Misura**

La misura dell'importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione erogabile:

1. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale sono corrisposti **euro 1,5 per ogni ora** di sospensione dal lavoro;
2. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto a livello nazionale, sono corrisposti **euro 1 per ogni ora** di sospensione dal lavoro.
3. a favore dei lavoratori beneficiari di contratto di solidarietà, sono corrisposti **euro 1 per ogni ora** di sospensione dal lavoro.

A fronte della partecipazione all'attività formativa, viene corrisposta al lavoratore partecipante un'ulteriore indennità pari a **euro 2,00** per ora di effettiva frequenza.

Per ciascun semestre dell'anno 2010, l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 100 ore di sospensione ulteriori rispetto al periodo di carenza richiesto.



## B) SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE L'INTERVENTO DEGLI ENTI BILATERALI

Nell'ipotesi in cui gli enti bilaterali garantiscano ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro entro il 31.12.2010 un sostegno al reddito integrativo di quello statale o riferito a soggetti non aventi titolo, la Provincia interviene con un finanziamento nella misura e secondo le modalità di seguito determinate.

### **Destinatari**

Possono beneficiare del sostegno al reddito previsto da questo intervento i lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in particolare i lavoratori sospesi, beneficiari dell'indennità statale di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, al termine del periodo di erogazione della stessa ovvero i lavoratori sospesi esclusi dalle medesime indennità, con un'anzianità presso l'azienda interessata dal trattamento di almeno tre mesi di lavoro effettivo.

### **Requisiti dell'intervento**

L'erogazione del sostegno al reddito è subordinata:

- a) ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del cinquanta per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;
- b) all'adozione di un regolamento secondo la normativa statale, la contrattazione collettiva e le disposizioni di questo Programma;
- c) alla gestione dell'intervento da parte dell'ente bilaterale, con oneri a proprio carico;
- d) all'offerta da parte dell'ente bilaterale di percorsi formativi a carattere specifico;
- e) alla presentazione all'Agenzia del lavoro dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti bilaterali, dai quali risultino, tra le finalità degli enti medesimi, l'attuazione di iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi di mercato;
- f) alla preventiva presentazione alla Provincia del regolamento degli interventi, che dovrà risultare conforme alla normativa statale, alla contrattazione collettiva ed a questo programma.

### **Misura dell'intervento**

L'importo del sostegno al reddito finanziato dalla Provincia corrisponde alla metà dell'ultima indennità percepita dallo Stato.

Per i soggetti esclusi dall'indennità statale, l'importo previsto è pari alla metà dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Durata dell'intervento La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare.

**Condizioni per l'intervento.**

L'intervento sarà attivato subordinatamente all'esaurimento delle risorse statali stanziare per gli ammortizzatori in deroga.

**C) INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

In via sperimentale per l'anno 2010, l'intervento di sostegno di progetti aziendali realizzati in attuazione di accordi sindacali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di eccedenza del personale è esteso anche ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'Agenzia del lavoro si riserva, dopo un primo periodo di sperimentazione, di definire le priorità alle concessioni dell'agevolazione richiesta.

**3. OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI AGGIUNTIVE NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

Per l'anno 2010, nell'ambito dell'Azione 10 del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, il numero massimo delle opportunità occupazionali è elevato di 200 ulteriori rispetto a quello precedentemente stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2756 del 24 ottobre 2008. Tali opportunità sono riservate alle persone disoccupate o inoccupate, iscritte nelle apposite liste speciali e sono assegnate dall'Agenzia del Lavoro sulla base dei progetti pervenuti.

**4. INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE PER I DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

All'Azione 6 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole «per i lavoratori che, superato il periodo massimo di mobilità loro concesso ai sensi di legge, non hanno ancora trovato occupazione» vengono aggiunte le seguenti parole: «per i lavoratori beneficiari di cassa integrazione guadagni in deroga dichiarati in esubero e per i lavoratori beneficiari di mobilità in deroga».